

Corte di Cassazione - Penale (quando lo stato di malattia, richiesto dalla legge penale, integra il delitto di lesioni.)



---

#### **Il fatto**

Un chirurgo plastico è stato condannato in primo grado dal Tribunale per il reato di lesioni personali in danno di una paziente alla quale aveva praticato diversi interventi estetici nel corso di un unico “avventuroso intervento chirurgico”; l'atto comportava complicanze emorragiche ed imperfezioni.

La Corte d'Appello ha ribaltato la sentenza di condanna assolvendo il medico e la paziente, costituitasi parte civile, ha proposto ricorso per Cassazione contro tale pronuncia.

#### **Il diritto**

La Corte ha ritenuto che gli inestetismi procurati, nel caso specifico, non possano qualificarsi malattia. L'asimmetria delle mammelle, la presenza marcatamente percepibile del corpo estraneo, costituito dalle protesi (peraltro di peso diverso e di allocazione impropria e difforme rispetto al consenso preoperatorio) ed il pessimo risultato ottenuto sull'addome, trattato con una malaccorta tecnica operatoria diversa dalla pattuita, costituiscono senz'altro una fonte di danno risarcibile in sede civile, nel concorso delle condizioni di legge, quale risultato di un adempimento contrattuale inesatto: tuttavia, non possono considerarsi malattia.

Si tratta di una situazione consolidata di "anormalità morfologica" o di aggravamento di una situazione di tal genere preesistente, che non adduce alcun pregiudizio funzionale e, soprattutto, non innesca un processo morboso evolutivo.

Perché si configuri stato di malattia è richiesta una perturbazione funzionale di tipo dinamico che, quindi, dopo un certo tempo, conduca alla guarigione, alla stabilizzazione in una nuova situazione di benessere fisico degradato o alla morte, con la conseguenza che alterazioni anatomiche alle quali non si associ un'apprezzabile riduzione della funzionalità non possono considerarsi malattia.

#### **Esito del giudizio**

La Corte ha cassato la sentenza con rinvio.

[Avv. Ennio Grassini – [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)]

---

**Cassazione Penale – Sez. IV; Sent. n. 47265 del 06.12.2012**